



AGENS

Agenzia federale dei Trasporti e Servizi

Roma, 14 gennaio 2021
Prot. n. 006/21/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Legge n. 178/2020: *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023”*

Decreto Legge n. 183/2020: *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea”*

Si fornisce una sintesi delle principali disposizioni in materia trasportistica contenute nella Legge n. 178/2020 e nel D.L. n. 183/2020. Per gli aspetti giuslavoristici di tali provvedimenti si rimanda alla circolare Agens (prot. n. 003/21/H.19) dell’8.1.2021.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30.12.2020 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2021.

Si sintetizzano di seguito le principali disposizioni in materia trasportistica contenute nei diversi commi dell’art. 1. del provvedimento.

In particolare:

- Il comma 649 interviene apportando modifiche all’articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che prevedeva l’istituzione di un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, finalizzato al sostegno del settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché a mitigare gli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ebbene il comma in parola agisce: a compensazione, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, dei danni subiti dalle imprese esercenti servizi di trasporto sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture o rilasciate dalle regioni e dagli enti locali in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza pandemica, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio; a ristoro, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione, tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria,

Aderente alla
CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3. Viene rinviato ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei criteri (che al fine di evitare sovracompensazioni, dovranno tenere conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza; sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno) e delle modalità per l'erogazione delle risorse del comma in commento.

- Il comma 650 interviene sull'articolo 1, comma 114 della legge di bilancio 2020, al fine di elevare da 30 a 50 milioni di euro la quota delle risorse, autorizzate ai sensi del comma 113 della legge 160/2019, destinata alle imprese che svolgono il servizio di trasporto di passeggeri su strada di cui alla legge n. 218 del 2003. Tali risorse sono destinate al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing – con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 – relativi agli acquisiti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge n. 218 del 2003 *“effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 anche mediante contratti di locazione finanziaria [...]”*.
- Il comma 654 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica (omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione che abbia un prezzo, inferiore a 40.000 euro al netto IVA), è riconosciuto un contributo di euro 1.500 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, qualora il numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro sia compreso tra 61 e 135 e sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro.
- Il comma 657 riconosce a chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria *“omologato in una classe fino ad Euro 4/IV”*, secondo la tabella di cui al comma in parola.



- Il comma 660 autorizza una spesa di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, finalizzata alla gestione della linea M1 della metropolitana di Brescia. Tale finanziamento è finalizzato a consentire una gestione della citata linea metropolitana *“improntata ai criteri di efficienza ed economicità, anche al fine di accrescere la qualità dei servizi erogati”*.
- Il comma 661 estende alla riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5 gli interventi finanziabili dal Fondo per il rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1, comma 866, della legge n. 208 del 2015. A tale fine, l'utilizzo del Fondo è consentito nel limite del 15% della dotazione.
- Il comma 671 autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale *“limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 in relazione alle attività effettuate nel territorio nazionale”*. Pertanto, in base a quanto stabilito dal comma in parola, le imprese interessate dovranno produrre, entro il 15 marzo 2021, un rendiconto degli effetti economici subiti durante il suddetto lasso temporale sulla base delle modalità di rendicontazione che verranno definite da un apposito decreto interministeriale, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il mese di febbraio 2021. Le risorse a favore delle imprese beneficiarie saranno assegnate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 30 aprile 2021.
- I commi 672-674 rifinanziano fino al 2026, con risorse complessivamente pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a 38,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, sia il cosiddetto *“marebonus”*, di cui all'articolo 1, comma 647, della legge di stabilità 2016, sia il cosiddetto *“ferrobonus”* previsto dall'articolo 1, comma 648, della medesima legge, mantenendo comunque ferme le risorse già assegnate a tali interventi per l'anno 2021, dalla legge di bilancio 2020. Più in dettaglio, a beneficio del *“marebonus”* il comma 672 prevede l'attribuzione di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; per il *“ferrobonus”* il comma 673 attribuisce ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, 19 milioni di euro per l'anno 2022 e 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa descritte, sono comunque subordinate (comma 674) alla dichiarazione di compatibilità



da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione.

- I commi 675-680 trattano di misure a sostegno del settore ferroviario. In particolare, il comma 675 autorizza *“la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034”*, a beneficio delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 aprile 2021. Vengono, al riguardo, disciplinate le modalità di rendicontazione (entro il 31 luglio 2021 e secondo le modalità definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 4 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) e di attribuzione delle risorse (assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2021), subordinando l'efficacia dell'autorizzazione di spesa descritta alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea (commi 676-678).
- Il comma 679 autorizza, allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana. Tale stanziamento è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, entro il limite massimo dello stanziamento indicato, *“una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci”*. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti. Eventuali risorse residue, *“nell'ambito di quelle di cui al comma 679, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo”* (comma 680).



- I commi 681-682 reintroducono il parere parlamentare sui contratti di servizio con società del gruppo Ferrovie dello Stato, abrogando altresì la disposizione che aveva soppresso tale parere parlamentare; a tale scopo, infatti, viene modificato il comma 1, dell'articolo 1, della legge n. 238 del 1993 (comma 681) e viene abrogato l'articolo 9, comma 2-ter, del decreto-legge n. 238 del 1993 che aveva precedentemente soppresso tale parere parlamentare (comma 682).
- I commi 683-687 conferiscono alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, tutti i servizi di trasporto ferroviario passeggeri interregionale indivisi attualmente svolti sulle direttrici Trieste-Venezia e Trieste-Udine-Venezia e alla regione Veneto le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione dei servizi ferroviari interregionali indivisi attualmente svolti sulla direttrice Bologna-Brennero. Le Regioni interessate procedono, quindi, all'affidamento dei relativi servizi entro il 31 dicembre 2021 e alla sottoscrizione dei relativi contratti di servizio, che costituiscono a tutti gli effetti servizi di interesse regionale (comma 684). *“Per l'effettuazione dei servizi ferroviari interregionali sono assegnati 11.212.210 euro annui alla regione Veneto e 22.633.652 euro annui alla regione Friuli Venezia Giulia a decorrere dalla data effettiva di cessazione dell'esercizio delle funzioni da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*; a tale fine, *“le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono integrate di 3.906.278 euro annui a decorrere dall'anno 2021”* (comma 685). Pertanto, oltre all'attribuzione delle relative risorse finanziarie, si ripartiscono tra le suddette regioni anche le risorse del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, legge di bilancio 2018 (comma 686), e si assicura la continuità del servizio da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti, fino all'avvenuta assegnazione del servizio stesso da parte delle Regioni coinvolte e, comunque, non oltre al 31 dicembre 2021 (comma 687).
- Il comma 790, al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti viene istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In base alla norma, i criteri di riparto dovranno essere definiti tenendo anche conto di quanto



previsto dal comma 1-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (e convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126).

- Il comma 809 interviene sulla disciplina recata dai commi 134-138 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) al fine di incrementare di 1 miliardo le risorse stanziare e di ampliare le finalità a cui sono destinate. Si ricorda la riguardo che il primo periodo del comma 134 della L. 145/2018 (come riscritto dal comma 66 della L. 160/2019), assegna alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2034, contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, ecc. nel limite complessivo di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5,3 miliardi per gli anni successivi, poi ridotti a 3 miliardi dall'art. 39, comma 14-octies, del D.L. 162/2019. Ebbene il comma in esame interviene ampliandone le finalità (inserendovi anche l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale), incrementando di 1 miliardo di euro le risorse stanziare (prevedendo un aumento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e un aumento di 400 milioni per il 2024) ed includendo tra gli investimenti finanziabili non solo quelli per la realizzazione delle opere indicate dalla norma ma anche quelli per la progettazione delle opere medesime.
- Il comma 815 novella l'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione dell'articolo 119, quinto comma della Costituzione, sostituendone il comma 1 ed integrandolo con i commi da 1-bis a 1-sexies. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, con il primo comma si demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (da adottarsi entro il 30 giugno 2021, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro degli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale) il compito di effettuare una *“ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas. La ricognizione si avvale dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome”*. Ai medesimi decreti è demandata la definizione degli *“standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture”*. Il comma 1-bis



dell'articolo 22 della legge 42/2009, che il comma in commento introduce, attiene ai parametri di cui la suddetta ricognizione deve tenere conto (estensione delle superfici territoriali, deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo; densità della popolazione, densità delle unità produttive, ecc.). Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 22, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dallo stesso delegato, anche per il tramite della Struttura di missione Investitalia e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, coordina le attività propedeutiche all'emanazione dei richiamati DPCM ed in collaborazione con i Ministeri competenti, definisce gli schemi-tipo per la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti e gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale. Il comma 1-quater demanda ad ulteriori DPCM (da adottarsi entro sei mesi dalla ricognizione suddetta) l'individuazione tanto delle infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale, quanto dei criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti. Pertanto, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il *“Fondo perequativo infrastrutturale con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033”*. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 - convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 - che detta un criterio di assegnazione differenziale per gli interventi nelle regioni del Mezzogiorno. Alla ripartizione del Fondo (comma 1-quinques) si provvede con *“uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che individua gli interventi da realizzare, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione”*. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati (comma 1-sexies) è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi sotto la voce *“interventi per il recupero del deficit infrastrutturale legge di bilancio 2021”*.

- Il comma 816 dispone che al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle *“misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle*



Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore” all'atto dell'emanazione del decreto ministeriale di attuazione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Per le finalità di cui al presente comma, le regioni e i comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo, “possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente”. L'assegnazione delle risorse, a regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, verrà effettuata mediante un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (1° gennaio 2021). La ripartizione delle risorse avverrà “sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”. Eventuali risorse residue potranno essere utilizzate nell'anno 2021 per compensare le riduzioni dei ricavi per le società di trasporto pubblico locale in ragione dell'emergenza COVID-19, secondo le previsioni dell'articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

- Il comma 817 modifica l'articolo 44, del decreto legge n. 104 del 2020 estendendo il secondo periodo del comma 1 in maniera tale da prevedere la possibilità di allargare l'offerta di servizi di trasporto, appostando specifiche risorse, disponendo la previsione che tale offerta avvenga “ricorrendo, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente”.
- Il comma 818 dispone che al fine di assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da



COVID-19, al personale di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 12-bis del codice della strada, possono essere conferite le funzioni di “*controllo nonché di accertamento, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, del rispetto da parte dei viaggiatori delle modalità di utilizzazione del trasporto pubblico locale come disciplinate dalle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19*”.

- I commi 819 e 820 dispongono: l’istituzione di un Fondo di 3 milioni di euro per l’anno 2021 e 6 milioni di euro per l’anno 2022 per erogare contributi ai comuni che, con ordinanza da adottare entro il 30 giugno 2021, provvedano a istituire appositi spazi riservati destinati alla sosta gratuita di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale o di donne in stato di gravidanza (comma 819) rinviando ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il compito di definire i criteri di determinazione dell’importo da assegnare a ciascun comune e le modalità di erogazione e quelle di presentazione delle domande di accesso al contributo medesimo (comma 820).

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 è stato pubblicato il decreto legge 31 dicembre n. 183 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea”, (*decreto Milleproroghe*) entrato in vigore il 31 dicembre u.s.; di seguito, si riporta una sintesi delle principali disposizioni in materia trasportistica.

L’art. 12, comma 6 del decreto in oggetto dispone che le verificazioni periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli, in scadenza dal 31 dicembre 2020 e fino al 31 maggio 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.

Con riferimento alla “proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti” di cui all’art. 13 del decreto in oggetto, si segnalano:

- Il comma 7 che modificando l’art. 200, comma 5, del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio), estende anche per l’anno 2021 la misura che prevede la ripartizione



delle risorse stanziare sul fondo nazionale trasporti, senza l'applicazione di penalità, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013.

- Il comma 11 che prevede la proroga fino al 30 giugno 2021 del termine per l'utilizzo del buono viaggio di cui all'art. 200-bis del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio), in favore delle persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta o con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia. Si ricorda che il buono è pari al 50% della spesa sostenuta e comunque in misura non superiore a 20 euro per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo taxi ovvero noleggio con conducente.
- Il comma 12 interviene sull'art. 92, comma 4-bis del D.L. 18/2020 (decreto Cura Italia). Come è noto il decreto CuraItalia dispone che *“Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negoziabilmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020”*. L'articolo 13, comma 12, del decreto legge 183 estende detto periodo temporale fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021.
- I commi 16 e 17 prevedono la messa a disposizione per R.F.I. S.p.A., nelle more dell'approvazione dell'Aggiornamento 2020/2021 del Contratto di Programma – Parte Investimenti, di risorse pari a 1.776 milioni di euro finalizzate a ridurre i tempi di realizzazione dei lavori relativi al 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e di consentire l'attivazione di detto lotto funzionale entro il 31 dicembre 2026 (comma 16) autorizzando, conseguentemente R.F.I. S.p.A. *“a utilizzare, nel limite di 726 milioni di euro, le risorse previste nel vigente Contratto di Programma - Parte Investimenti destinate al finanziamento di altri investimenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione non è stata avviata la fase di progettazione esecutiva, nonché ulteriori risorse pari a complessivi euro 1.050 milioni a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*.

Si segnalano inoltre le seguenti disposizioni in materia di appalti:



- L'articolo 13, comma 2, lett. a) modifica l'art. 1, comma 4, del D.L. 32/2019 (decreto Sbocca Cantieri) estendendo anche all'anno 2021 la disposizione secondo la quale *“i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione”*.
- L'art. 13, comma 2, lett. b) del decreto in oggetto proroga anche per l'anno 2021 la misura del decreto Sblocca Cantieri (D.L. 32/2019) che prevede che *“i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo”* (art. 1, comma 6, D.L. 32/2019).
- La lettera c, comma 2 del medesimo art. 13, estende fino al 30 giugno 2021 la disposizione secondo cui, nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) *“il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”* (art. 1, comma 18, D.L. 32/2019). Sospende inoltre, fino al 31 dicembre 2021, l'obbligatorietà dell'indicazione della terna dei subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche.

Infine, l'art. 19 del decreto in commento proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021 i termini stabiliti dalle disposizioni elencate nell'allegato 1 del provvedimento stesso.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

IL RESPONSABILE
AREA STUDI E POLITICHE ECONOMICHE
EZIO CIVITAREALE